

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- BASE IMPONIBILE E TASSAZIONE
- VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SECCA
- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - L. 5.05.2009, n. 42 - Artt. 76, 87, c. 5, 117, 119 Costituzione - Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Provv. Ag. Entrate 7.04.2011, prot. 55394 - Com. stampa Ag. Entrate 7.04.2011

A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione) può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21%, ridotta al 19% per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato **preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata**, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI INTERESSATI	⇒ Persone fisiche (privati) ⇒	Proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità abitative (accatastamento A1-A11, escluso A10), locate ad uso abitativo.	⇒ Soggetti Irpef
	⇒ Esclusioni ⇒	La cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni.	
CONTRATTI DI LOCAZIONE INTERESSATI	⇒ Immobili ad uso abitativo ⇒	Contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.	
	⇒ Immobili ad uso non abitativo ⇒	Sono esclusi i fabbricati strumentali per natura (uffici, negozi, box, ecc.) ed i terreni.	
NUOVA TASSAZIONE ALTERNATIVA DEL CANONE DI LOCAZIONE	⇒ Decorrenza ⇒	Dall'anno 2011 .	
	⇒ Opzione del locatore ⇒	In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, il locatore può optare per il regime della cedolare secca.	
	⇒ Preventiva comunicazione al conduttore ⇒	L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone.	
	⇒ Divieto di aggiornamento del canone ⇒	Se il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat.	
	⇒ Rilevanza del reddito ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. • Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). 	
IMPOSTA SOSTITUTIVA Cedolare secca	⇒ Aliquote ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • 19% per i contratti concordati, nei Comuni ad alta tensione abitativa (3+2). • 21% per i contratti liberi (4+4) e per altri contratti. 	
	⇒ Imposte sostituite ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef e relative addizionali. • Imposta di bollo (sul contratto di locazione/risoluzione/proroghe). • Imposta di registro. <p>La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.</p>	
	⇒ Base imponibile ⇒	La cedolare secca è calcolata sul 100% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti (comunque non inferiore alla rendita catastale).	

BASE IMPONIBILE E TASSAZIONE

Tavola n. 1

Alternative per tassazione canoni di locazione

Regime ordinario di tassazione del canone	Base imponibile	Per i contratti liberi.	Canone di locazione, ridotto dell' abbattimento forfettario del 15% .	
		Per i contratti concordati.	Ulteriore deduzione del 30%	
	Aliquote	• Sulla base imponibile è applicata: .. l'aliquota marginale Irpef (in base al reddito complessivo del titolare).	• Raggiungata alla durata e alla quota di possesso. • Cumulo con altri redditi.	
	Imposta di registro	Si applica l'imposta di registro nella misura del 2%.		
Cedolare secca	Base imponibile	100% del canone di locazione.	Raggiungato alla durata e alla quota di possesso.	
	Aliquote	19%	Per i contratti concordati , nei Comuni ad alta tensione abitativa (3+2 anni).	
		21%	Per i contratti liberi (4+4 anni) e per altri contratti. Nella cedolare secca sono incorporate le addizionali regionale e comunale Irpef (la cui misura è stabilita dalle competenti amministrazioni), le imposte di registro e di bollo.	
	Imposte sostituite in caso di opzione	Irpef e addizionali	Relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l'opzione, nei periodi d'imposta ricadenti nel periodo di durata dell'opzione.	
		Imposta di registro	Dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l'opzione.	
Imposta di bollo		Dovuta sul contratto di locazione.		
Risoluzioni e proroghe		• Imposta di registro e di bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione qualora: .. alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione; .. sia esercitata l'opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga.		

Tavola n. 2

Calcoli di convenienza (su canone di locazione pari a 100)

	Scaglione di reddito	Aliquota Irpef	Imposta dovuta a titolo di Irpef ⁽²⁾	Cedolare secca del 21% (sul 100% del canone)	Differenza ⁽³⁾
			Su 85% del canone		
Contratti liberi	Fino a € 15.000	23%	19,55	21,00	-1,45
	Tra € 15.000 e € 28.000	27%	22,95		1,95
	Tra € 28.000 e € 55.000	38%	32,30		11,30
	Tra € 55.000 e € 75.000	41%	34,85		13,85
	Oltre € 75.000	43%	36,55		15,55
	Scaglione di reddito	Aliquota Irpef	Imposta dovuta a titolo di Irpef ⁽²⁾	Cedolare secca del 19% (sul 100% del canone)	Differenza ⁽³⁾
			Su 59,50% ⁽¹⁾ del canone		
Contratti agevolati (c.d. "concordati")	Fino a € 15.000	23%	13,68	19,00	-5,32
	Tra € 15.000 e € 28.000	27%	16,06		-2,94
	Tra € 28.000 e € 55.000	38%	22,61		3,61
	Tra € 55.000 e € 75.000	41%	24,39		5,39
	Oltre € 75.000	43%	25,58		6,58
Note	⁽¹⁾ 85% del canone, ulteriormente ridotto del 30%.				
	⁽²⁾ La tassazione ordinaria varia in relazione delle diverse deduzioni e detrazioni eventualmente spettanti. All'Irpef si devono aggiungere le addizionali comunale e regionale, variabili in base alla residenza.				
	⁽³⁾ Per il calcolo della convenienza, si deve tenere conto, nel sistema ordinario di tassazione, anche delle addizionali all'Irpef e dell'imposta di registro; nel sistema della cedolare secca, invece, si deve considerare il divieto di adeguamento annuale Istat del canone. In tal modo, per i canoni liberi la cedolare secca è conveniente, rispetto alla tassazione ordinaria in tutti i casi, salvo poi controllare la specifica situazione. Per i contratti concordati, la convenienza per la cedolare secca risulta evidente dal 3° scaglione di reddito, ossia oltre € 28.000 di reddito dichiarato.				

VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SECCA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- La cedolare secca si liquida nella dichiarazione dei redditi (modello Unico e modello 730).
 Il **reddito** derivante dai contratti di locazione oggetto della nuova tassazione **non** può essere, comunque, **inferiore** al reddito determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe. **Art. 37, c. 1 Tuir**

VERSAMENTO

- **Termini**
 - I soggetti che hanno effettuato l'opzione devono versare la cedolare secca calcolata sul canone di locazione stabilito dalle parti entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef.
- **Rateazione dell'acconto**
 - La prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente, con calcolo degli interessi secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef.
- **Versamento a saldo**
 - Si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo dell'Irpef.
- **Mod. F24**
 - Il versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall'art. 19 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.
 Detta modalità è utilizzata per i versamenti d'acconto eseguiti nel corso del 2011 anche dai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e presentano la dichiarazione dei redditi al sostituto d'imposta, a un CAF o a un professionista abilitato.

Tavola n. 3

Acconti

Acconti per il 2011 (nella misura dell'85%)					
Decorrenza	Acconto ⁽¹⁾	Rate	Scadenza		
Contratti in corso nell'anno 2011	85% ⁽²⁾ imposta dovuta per 2011	Se inferiore a €257,52	Unica rata	30.11.2011	
		Se pari o superiore a €257,52	1ª rata (40%)	16.06.2011 (o 18.07.2011 con maggiorazione dello 0,40%).	
			2ª rata (60%)	30.11.2011.	
Contratti in corso al 31.05.2011 Compresi i contratti scaduti/risolti volontariamente prima del 31.05.2011	85%		1ª rata (40%)	16.06.2011 (o 18.07.2011 con maggiorazione dello 0,40%).	
			2ª rata (60%)	30.11.2011	
Contratti con decorrenza successiva al 31.05.2011	85%		Unica rata	30.11.2011	
Contratti con decorrenza dal 1.11.2011	Non dovuto		—	—	
Acconti dal 2012 (nella misura del 95%)					
Decorrenza	Acconto ⁽¹⁾	Rate	Scadenza		
Tutti	95% ⁽³⁾ imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a €257,52	Unica rata	30.11 di ciascun anno	
			Se pari o superiore a €257,52	1ª rata (40%)	16.06 (o 16.07 con maggiorazione dello 0,40%).
				2ª rata (60%)	30.11.
Note	⁽¹⁾ Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera €51,65 .				
	⁽²⁾ Il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2011 non si considera carente se di importo almeno pari all'85% dell'ammontare della cedolare secca.				
	⁽³⁾ Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito.				

SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE

Art. 1, cc. 1 e 2 D. Lgs. 471/1997

- Omessa indicazione del canone nella dichiarazione dei redditi. **• Dal 240% al 480%** delle imposte dovute (minimo di €516,00).
- Indicazione in misura ridotta a quella effettiva del canone in dichiarazione. **• Dal 200% al 400%** della maggiore imposta.

Nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni ordinarie previste dall'art. 1, cc. 1 e 2 e dell'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (sanzione del 30% sui ritardati o omissi versamenti).

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

TERMINE

- Tutti i contratti di locazione e affitto di immobili devono essere registrati **entro 30 giorni** dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).

Contratti inferiori a 30 giorni	Se la durata del contratto non supera i 30 giorni nell'anno, non si è obbligati alla registrazione.
--	---

EFFETTI

- La registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.

Incluso l'obbligo di comunicazione di cessione della proprietà o del godimento o dell'uso esclusivo dell'immobile, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza (art. 12 D.L. 59/1978).

- La mancata registrazione o la registrazione per un canone inferiore comporta che dalla data di registrazione (**nuove sanzioni**):
 - .. la durata del contratto è di 4 anni;
 - .. il canone annuo è pari al triplo della rendita catastale (con aggiornamento Istat dal 2° anno), se minore del canone.
- I contratti non registrati **sono nulli⁽¹⁾**; è possibile procedere alla registrazione, **entro il 6.06.2011**, dei contratti in corso non tempestivamente registrati, con inapplicabilità delle nuove sanzioni.

Nota⁽¹⁾	Si applica inoltre la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta (art. 69 D.P.R. 131/1986).
---------------------------	--

IMPOSTE DA VERSARE IN CASO DI OPZIONE PARZIALE

- **Contitolarità**
 - Qualora vi siano 2 o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile a uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, **l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore**, compilando l'apposito modello.

- I locatori che **non esercitano** l'opzione per la cedolare secca sono tenuti al versamento **dell'imposta di registro** calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
- **L'imposta di registro** deve essere versata per l'intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l'ammontare minimo dell'imposta dovuta.
- Deve essere comunque assolta **l'imposta di bollo** sul contratto di locazione.

- **Più unità immobiliari**
 - Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliari abitative, per le quali è esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali non è esercitata l'opzione, **l'imposta di registro** è calcolata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili.

Se il canone è pattuito unitariamente, l'imposta di registro è calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita.

- Deve essere comunque assolta **l'imposta di bollo** sul contratto di locazione.



SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

L. 5.05.2009, n. 42 - Artt. 76, 87, c. 5, 117, 119 Costituzione - Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Provv. Ag. Entrate 7.04.2011, prot. 55394 - Com. stampa Ag. Entrate 7.04.2011

Con il Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad abitazione (Siria) il contribuente può, dal 7.04.2011, contestualmente alla registrazione dei contratti di locazione, esercitare l'opzione per la cedolare secca, a condizione che: sia i locatori sia i conduttori non siano più di 3 e tutti i locatori aderiscano alla cedolare; si tratti di una sola unità abitativa con non più di 3 pertinenze; tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita; il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione. Negli altri casi occorre presentare agli uffici dell'Agenzia Entrate 2 copie cartacee del modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.

SCHEMA DI SINTESI



ASPETTI OPERATIVI

IMMOBILI OGGETTO DELL'OPZIONE

• L'opzione può essere esercitata per **ciascun immobile ad uso abitativo** locato per **finalità abitative** e relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Con lettera raccomandata.

• Il locatore è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat verificatasi nell'anno precedente.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

• **Registrazione contratto** • L'opzione è esercitata **in sede di registrazione del contratto** mediante il modello Siria o il modello 69.

• **Se non sussiste l'obbligo di registrazione** in termine fisso, il locatore può:
 .. applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito
 _____ *ovvero* _____
 .. esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto.

• **Annualità successive** • Il mancato esercizio dell'opzione nella 1ª annualità del contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive, nel termine per il versamento dell'imposta di registro, mediante il modello 69.

• **Proroga del contratto** • In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione è esercitata nel termine per il versamento dell'imposta di registro, mediante il **modello 69**.

DURATA DELL'OPZIONE

• **Intera durata del contratto** • L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per **l'intero periodo di durata del contratto** o della proroga, **ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima**.

• **Revoca** • Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione **in ciascuna annualità** contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata. • La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento dell'imposta di registro dovuta.

Resta salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.

CONTITOLARITÀ O COMPROPRIETÀ

• Qualora vi siano 2 o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, l'opzione deve essere esercitata **distintamente da ciascun locatore**.

• L'opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata.

Tavola

Opzione per la cedolare secca per il 2011

Contratti	Quando optare	Particolarità
<ul style="list-style-type: none"> • Contratti già registrati al 7.04.2011. • Contratti scaduti o risolti al 7.04.2011. • Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata. 	Con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 (relativa ai redditi del 2011).	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate. • Il locatore deve versare l'acconto della cedolare secca, se dovuto.
<ul style="list-style-type: none"> • Contratti registrati a partire dal 7.04.2011. • Contratti prorogati e con versamento dell'imposta di registro non scaduta. 	Con la registrazione del contratto (modello Siria).	Il modello 69 deve essere utilizzato quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato (Siria) e per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc.
Contratti risolti a partire dal 7.04.2011 o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione.	Entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione (modello 69).	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione espressa in sede di risoluzione del contratto: <ul style="list-style-type: none"> .. ha effetto per l'applicazione della cedolare secca per il periodo d'imposta 2011; .. consente la non applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa; .. vincola il locatore al versamento d'acconto, ove dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d'imposta 2011.
<p>Registrazione del contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratti la cui registrazione scade tra il 7.04.2011 e il 6.06.2011. • Contratti il cui termine di pagamento per la proroga scade nel medesimo periodo. 	Entro il 6.06.2011	

Esempio n. 1



Modello Siria (registrazione telematica per locazione di immobile ad uso abitativo con opzione per cedolare secca)



Sostitutiva delle Imposte di Registro, Irpef e Addizionali
Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione

SIRIA

DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

(Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

RISERVATO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO _____ ESTREMI ATTO _____
 PROT. TELEMATICO _____ ID. TELEMATICO DEL CONTRATTO _____

DIREZIONE PROVINCIALE DI Mantova UFFICIO TERRITORIALE DI Mantova

LOCATORE

DATI DEL LOCATORE

FIRMATARIO DELLA DENUNCIA

Codice fiscale: R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 0
 Cognome: Rossi Nome: Andrea
 L1 Data di nascita: 0 1 0 1 1 9 6 0 Sesso (M/F): M Comune (o Stato estero) di nascita: Mantova Provincia (sigla): Mn

Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

FIRMA Andrea Rossi

DATI DEL LOCATORE

FIRMATARIO DELLA DENUNCIA

Codice fiscale: B N C M R A 6 8 B 5 8 C 1 1 8 R
 Cognome: Bianchi Nome: Maria
 L2 Data di nascita: 1 8 0 2 1 9 6 8 Sesso (M/F): F Comune (o Stato estero) di nascita: Castel Goffredo Provincia (sigla): Mn

Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

FIRMA Maria Bianchi

DATI DEL LOCATORE

FIRMATARIO DELLA DENUNCIA

Codice fiscale: _____
 Cognome: _____ Nome: _____
 L3 Data di nascita: _____ Sesso (M/F): _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____

Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

FIRMA _____

CONDUTTORE

DATI DEL CONDUTTORE

Codice fiscale: V R D N R C 8 5 H 6 0 E 8 9 7 Y
 Cognome: Verdi Nome: Enrica
 C1 Data di nascita: 2 0 0 6 1 9 8 5 Sesso (M/F): F Comune (o Stato estero) di nascita: Mantova Provincia (sigla): Mn

DATI DEL CONDUTTORE

Codice fiscale: _____
 Cognome: _____ Nome: _____
 C2 Data di nascita: _____ Sesso (M/F): _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____

DATI DEL CONDUTTORE

Codice fiscale: _____
 Cognome: _____ Nome: _____
 C3 Data di nascita: _____ Sesso (M/F): _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____

Esempio n. 1 (segue)

RISERVATO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO _____ ESTREMI ATTO _____

PROT. TELEMATICO _____ ID. TELEMATICO DEL CONTRATTO _____

IMMOBILI

DATI DEGLI IMMOBILI

IMMOBILE	L1	50,00	L2	50,00	L3		Comune	Mantova	Provincia (sigla)	Mn	
Codice comune	E 8 9 7	I					Sezione urbana/ Comune catastale	Foglio	1 0	4 1 /	2 2
Categoria catastale	A 0 3	Rendita catastale	1.200 00	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Via	Cavour	Indirizzo				N. civico
											10

PERTINENZA 1

L1	50,00	L2	50,00	L3		Comune	Mantova	Provincia (sigla)	Mn		
Codice comune	E 8 9 7	I				Sezione urbana/ Comune catastale	Foglio	1 0	4 1 /	4 8	
Categoria catastale	C 0 6	Rendita catastale	300 00	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Via	Cavour	Indirizzo				N. civico
											24

PERTINENZA 2

L1		L2		L3		Comune		Provincia (sigla)			
Codice comune		I/P				Sezione urbana/ Comune catastale	Foglio		Particella	Subalterno	
Categoria catastale		Rendita catastale		Tipologia (via, piazza, ecc.)							N. civico

PERTINENZA 3

L1		L2		L3		Comune		Provincia (sigla)			
Codice comune		I/P				Sezione urbana/ Comune catastale	Foglio		Particella	Subalterno	
Categoria catastale		Rendita catastale		Tipologia (via, piazza, ecc.)							N. civico

CONTRATTO

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Canone annuo: 6.000 00

Canone concordato: _____

Canone mensile: _____

Periodicità: 1

Durata del contratto: dal 0 1 0 5 2 0 1 1 al 3 0 0 4 2 0 1 5

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

Il sottoscritto, locatore firmatario della denuncia, dichiara che i dati - coincidono con quelli presenti nel contratto di locazione; - sono stati portati a conoscenza di tutte le parti del contratto.

Si dichiara la finalità abitativa della locazione e l'opzione per la cedolare secca

FIRMA: *Andrea Rossi*

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: NRENTN44P07C118R

Impegno alla presentazione in via telematica: 2

Data dell'impegno: 0 1 0 5 2 0 1 1

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO: *Antonio Neri*

DELEGA

IL SOTTOSCRITTO/I SOTTOSCRITTI

Codice fiscale: BNCMRA68B58C118R


Firma: *Maria Bianchi*

Codice fiscale: _____

Firma: _____

DELEGA/DELEGANO ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA IL SIG./LA SIG.RA

Codice fiscale: RSSNDR60A01E8970



**RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: **Direzione provinciale di Mantova** Foglio N. 1 / di tot. 3 N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: **R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 0 0 1 0 5 2 0 1 1 3 0 0 4 2 0 1 5**

TIPOLOGIA DELL'ATTO: **Locazione**

ADEMPIMENTO: Pro Ces Ris USO ABITATIVO

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
1	R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 0	Rossi	Registrazione del contratto				
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO			
Andrea	Mantova	M N	0 1 0 1 1 9 6 0	M			
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO				
46100 Mantova	M N	Via Volta	10				
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
2	B N C M R A 6 8 B 5 8 C 1 1 8 R	Bianchi					
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO			
Maria	Castel Goffredo	M N	1 8 0 2 1 9 6 8	F			
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO				
46100 Mantova	M N	Via Volta	10				
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
3	V R D N R C 8 5 H 6 0 E 8 9 7 Y	Verdi					
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO			
Enrica	Mantova	M N	2 0 0 6 1 9 8 5	F			
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO				
46100 Mantova	M N	Via Bach	23				

...omissis...

(1) **QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO**

N. ORD.	CODICE NEGOZIO	VALORE	DANTI CAUSA (es. proprietari)	AVANTI CAUSA (es. inquilini)
1	7202	6.000,00	1 2	3

...omissis...

Codice catastale del Comune: TOTALE VALORE:

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI

N. ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	
1	E 8 9 7	U	I					<input checked="" type="checkbox"/> IN VIA DI ACCATASTAMENTO
2	E 8 9 7	U	I					<input checked="" type="checkbox"/> IN VIA DI ACCATASTAMENTO

...omissis...

Immobile censito al Catasto edilizio "urbano" Immobile "intero"

Firma del richiedente la registrazione

Andrea Rossi

Nota (1) Il quadro è compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti per gli atti pubblici e scritture private autenticate, o dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per le scritture private non autenticate.

Esempio n. 3



Modello 69 - Quadro F (se il modello è relativo a locazione non finanziaria di fabbricato abitativo i cui canoni possono essere assoggettati a cedolare secca)

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE				DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO			
		R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 0				0 1 0 5 2 0 1 1							
TIPOLOGIA DELL'ATTO										Foglio N. 3 / di tot. 3.			
Locazione													
DELEGA													
I SOTTOSCRITTI													
CODICE FISCALE						FIRMA							
B N C M R A 6 8 B 5 8 C 1 1 8 R						<i>Maria Bianchi</i>							
CODICE FISCALE						FIRMA							
CODICE FISCALE						FIRMA							
CODICE FISCALE						FIRMA							
DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA													
DATI DEL DELEGATO													
COGNOME				NOME				CODICE FISCALE					
Rossi				Andrea				R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 0					
QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE													
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILI PRINCIPALI				PERTINENZA								
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile
1	1	2											
QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI													
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE						LOCATORE						
	N. ord. imm.	Categoria	Uso abit.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso		Opzione ced.				
1	1	A03	SI	1.200,00		1	50		SI				
1	1	A03	SI	1.200,00		2	50		SI				
1	2	C06	SI	300,00		1	50		SI				
1	2	C06	SI	300,00		2	50		SI				
Firma del richiedente la registrazione													
<i>Andrea Rossi</i>													

Firma per delega

Opzione per cedolare secca

MODELLO IRAP 2011

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE
- SOGGETTI IRPEF CON OPZIONE E SOGGETTI IRES

video del 18.05.2011
FISCO ☎ n. 0376-775130
www.ratiofad.it

D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Prov. Ag. Entrate 31.01.2011 - L. 24.12.2007, n. 244 - Circ. Ag. Entrate 28.10.2008, n. 60/E - Circ. Ag. Entrate 26.05.2009, n. 27/E - Circ. Ag. Entrate 16.07.2009, n. 36/E - Circ. Ag. Entrate 22.07.2009, n. 39/E - Ris. Ag. Entrate 28.05.2010, n. 28/E - Ris. Ag. Entrate 30.01.2009, n. 25/E - Circ. Assonime 12.06.2009, n. 25, 31.07.2009, n. 34 e 25.09.2009, n. 41 - Informativa CNDCEC 13.04.2010, n. 26

Dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 la determinazione della base imponibile Irap, per i soggetti Ires, segue il principio di derivazione delle voci rilevanti dal conto economico. Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Pertanto, i costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini Ires possono essere dedotti integralmente ai fini Irap, poiché le forfetizzazioni del Tuir, nel sistema Irap, non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti. Alla stregua di tali principi, un costo che non attenga all'attività d'impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto, anche se imputato al conto economico.

SCHEMA DI SINTESI



Note

⁽¹⁾Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. I componenti positivi e negativi, classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico.

⁽²⁾Relativamente agli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi tali poste siano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione.

⁽³⁾I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d'impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17.01.1992 (circ. Ag. Entrate 28.10.2008, n. 60/E).

SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE

Tavola n. 1

Base imponibile Irap per soggetti Irpef senza opzione (persone fisiche, società di persone)

(+)	Componenti positivi	Descrizione	Rigo	
			PF	SP
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 85, c. 1, lett. a), b), f) e g) Tuir.	<ul style="list-style-type: none"> Inclusi anche i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore. I proventi di natura finanziaria di cui all'art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) Tuir non rientrano tra i ricavi rilevanti. 	IQ1	IP1
A.2	Variazione rimanenze finali (+/-).	Il valore delle rimanenze da assumere è quello che risulta dall'applicazione delle regole fiscali contenute negli artt. 92, 92-bis e 93 del Tuir.	IQ2	IP2
A.5	Contributi erogati in base a norma di legge.	Esclusi i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.	IQ3	IP3
	No plusvalenze	Le plusvalenze non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap (plusvalenze relative a beni strumentali e derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce).		
	Quote residue dei componenti positivi conseguiti fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.	Sono compresi esclusivamente quei componenti positivi che non concorrono più alla determinazione del valore della produzione in base alla normativa vigente (es.: plusvalenze conseguite in precedenti periodi d'imposta oggetto di rateizzazione).	IQ4, col. 1	IP4, col. 1
(-)	Componenti negativi	Descrizione		
B.6	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo, merci.	<ul style="list-style-type: none"> Gli importi sono imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile Irap. I costi sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci. Sono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione. Sono compresi i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale. 	IQ5	IP5
B.7	Costi per servizi	<p>Non sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ..i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) Tuir; ..i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative, a meno che la prestazione sia resa nell'ambito della propria attività artistica o professionale; ..gli utili spettanti agli associati in partecipazione [art. 53, c. 2, lett. c) Tuir]; ..i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; ..i compensi per attività commerciali occasionali [art. 67, c. 1, lett. i) Tuir]. <p>Le quote di costi per servizi (es.: spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione) sostenuti in precedenti periodi d'imposta, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina vigente, devono essere indicate nel rigo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Sono indeducibili le perdite su crediti, l'Ici e le minusvalenze. 	IQ6	IP6
	Esempio			
B.10 a) e b)	Ammortamenti dei beni strumentali materiali, immateriali, compreso l'avviamento.	I valori sono assunti secondo i medesimi importi ammessi in deduzione sulla base delle disposizioni del Tuir.	IQ7 e IQ8	IP7 e IP8
B.8	Canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.	Il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari .	IQ9	IP9
	Quote residue dei componenti negativi sostenuti fino al periodo in corso al 31.12.2007, la cui deduzione sia stata rinviata.	Sono compresi esclusivamente quei componenti negativi che non concorrono più alla determinazione del valore della produzione in base alla normativa vigente (es.: spese di rappresentanza - beni omaggio di valore unitario superiore a €50,00 - qualora rientranti tra gli oneri diversi di gestione sostenute in precedenti periodi d'imposta).	IQ10, col. 1	IP10, col. 1
(=)	Valore della produzione		IQ12	IP12

SOGGETTI IRPEF CON OPZIONE E SOGGETTI IRES

Tavola n. 2

Base imponibile Irap per soggetti Ires (e soggetti Irpef con opzione)

(+)	Componenti positivi di conto economico	Rigo			
		PF	SP	SC	
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni.	IQ13	IP13	IC1	
A.2	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti (+/-).	IQ14	IP14	IC2	
A.3	Variazione lavori in corso su ordinazione (+/-).	IQ15	IP15	IC3	
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.	IQ16	IP16	IC4	
A.5	Altri ricavi e proventi ordinari (comprese plusvalenze su beni strumentali ordinarie), inclusi i contributi in conto esercizio. Sono esclusi i contributi correlati a costi indeducibili o per i quali la norma prevede espressamente la non tassabilità (variazione in diminuzione).	IQ17	IP17	IC5	
(-)	Componenti negativi di conto economico				
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.	IQ19	IP20	IC7	
B.7	Costi per servizi.	IQ20	IP21	IC8	
B.8	Costi per il godimento di beni di terzi.	IQ21	IP22	IC9	
B.10 a) e b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.	IQ22, IQ23	IP23, IP24	IC10, IC11	
B.11	Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.	IQ24	IP25	IC12	
B.14	Oneri diversi di gestione (comprese minusvalenze ordinarie).	IQ25	IP26	IC13	
(+)	Variazioni in aumento				
B.9	Costi, compensi, utili di cui all'art. 11, c. 1, lett. b) D. Lgs. 446/1997. Rimangono deducibili il costo dell'Inail, i compensi agli apprendisti, per contratti di inserimento e per personale disabile (quadro IS), i rimborsi analitici di spese viaggio, vitto e alloggio (trasferte). • Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. • Gli importi per recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Per il soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.	• Componenti negativi indeducibili di cui all'art. 11, c. 1, lett. b) D.Lgs. 446/1997, qualora contabilizzati in una delle voci di C.E. rilevanti ai fini Irap. In particolare si indicano: ..i costi per lavoro autonomo occasionale , compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) Tuir; ..i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 Tuir, ivi comprese le co.co.co. , a meno che la prestazione sia resa da un soggetto nell'ambito della propria attività artistica o professionale; ..gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, c. 2, lett. c) Tuir; ..i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, c. 1, lett. i) Tuir.	IQ27	IP29	IC41
B.8	Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria .	IQ28	IP30	IC42	
B.14	Perdite su crediti.	Sono comprese le svalutazioni su crediti per le società di capitali.		IQ29 IP31 IC43	
B.14	Ici .	IQ30	IP32	IC44	
B.20	Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali (patrimonio) nè beni merce. Il valore è rappresentato dal costo fiscale del bene.	Sono irrilevanti ai fini Irap solamente le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda.		IQ31 IP33 IC45	
B.10	Ammortamento del costo per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento (eccedente la quota deducibile).	Tali quote sono ammesse in deduzione in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.		IQ32 IP34 IC46	
	Quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive rateizzate, conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 .	Le nuove plusvalenze sono interamente tassate nell'esercizio, anche se rateizzate ai fini delle imposte dirette.		IQ33, col. 1 IP37, col. 1 IC49, col. 1	

Tavola n. 2 (Segue)

(+)	Variazioni in aumento (Segue)		Rigo		
			PF	SP	SC
	<p>Altre variazioni in aumento non espressamente elencate.</p> <p>Nel caso di rivalutazione di immobili (D.L. 185/2008), sia nell'ipotesi di mancata opzione per il riconoscimento fiscale sia nell'ipotesi di esercizio della stessa (fino all'esercizio di riconoscimento fiscale dei beni rivalutati), è necessario neutralizzare le componenti rilevate nel conto economico non riconosciute fiscalmente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificate in voci diverse da quella di cui alla lett. B.9 del C.E. • Plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputate nella voce A5 del C.E. • Maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore. • Contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile. • Quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali. • Quote ammortamento immobili rivalutati. 	IQ33, col. 2	IP37, col. 2	IC49, col. 2
(-)	Variazioni in diminuzione				
B.10	Quote deducibili dell'ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento qualora non imputate a conto economico (deduzione massima 1/18 del costo).		-	IP39	IC53
	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili. Purché i costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap.	Costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri.	IQ35	IP40	IC51
B.14	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali (patrimonio) nè beni-merce.	Sono indeducibili solo le minusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda.	IQ36	IP41	IC52
	Quote residue dei componenti negativi sostenuti fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina.		IQ37, col. 1	IP43, col. 1	IC55, col. 1
B.14	Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezione. Compreso il premio di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 31 154/1999, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputate nella voce B.14 del C.E. • Importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi), nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi. • Insussistenze e sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti). • Indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 5 Tuir, se contabilizzate nella voce B.9 del C.E. • Le maggiori quote di ammortamento derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio e le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, poiché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi (deducibili dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile). 	IQ37, col. 2	IP43, col. 2	IC55, col. 3
(=)	Valore della produzione		IQ40	IP46	IC61
Valori irrilevanti	Voce C	Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	Voce D	Rettifiche di valore attività finanziarie.	-	-	-
	Voce E	Proventi e oneri straordinari dell'esercizio.	-	-	-

Tavola n. 3

Principali differenze di calcolo della base imponibile Irap tra società di capitali e ditte individuali, S.n.c. e S.a.s.

Componente positivo o negativo	Società di capitali	Ditte individuali, S.n.c. e S.a.s (senza opzione)
Costi a deducibilità limitata	Deducibili 100%, a condizione che siano correttamente classificabili tra le voci di Conto Economico che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.	Deducibili nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
Esempi  <ul style="list-style-type: none"> • Spese telefoniche. • Costi auto. • Spese rappresentanza. • Spese manutenzione. 		
Oneri diversi di gestione	Deducibili.	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibili (se riconducibili a “servizi”). • Indeducibili (se non riconducibili a “servizi”).⁽¹⁾
Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, anche se posseduti da almeno 3 anni.	Rilevanti, se correttamente classificabili nell’area ordinaria (voci A.5 o B.14) del conto economico.	Non rilevanti.
Note	⁽¹⁾ • Non sono deducibili i costi della voce B14 non riconducibili a servizi, quali: .. contributi ad associazioni di categoria; .. imposta di registro, bollo, concessioni governative; .. tassa rifiuti; .. pro-rata IVA indetraibile; .. tassa proprietà veicoli; .. liberalità. .. diritti CCIAA;	

Tavola n. 4

Esemplificazione di calcolo valore della produzione Irap

	Valori contabili	Importo tassato/dedotto			
		• Soggetti Ires • Soggetti Irpef (con opzione)		Soggetti Irpef (senza opzione)	
Ricavi e proventi:					
Vendita di merci	50.000	IQ13-IC1	50.000	IQ1	50.000
Plusvalenza da cessione beni strumentali	10.000	IQ17 - IC5	10.000	-	0
Quota plusvalenze esercizi precedenti	4.000	IQ33, col. 1 IC49, col. 1	4.000	IQ4, col. 1	4.000
Contributi (non correlati a costi indeducibili)	2.000	IQ17-IC5	2.000	IQ3	2.000
Variazioni rimanenze di merci	+ 2.000	IQ24-IC12	+ 2.000	IQ2	+ 2.000
A - Totale componenti positivi	68.000		68.000		58.000
B - Adeguamento studi di settore	5.000	IQ33, col. 2 IC49, col. 2	5.000	IQ1	5.000
C - Totale (A+B)	73.000		73.000		63.000
Costi ed oneri:					
Merci c/acquisti [B6]	20.000	IQ19-IC7	20.000	IQ5	20.000
Costo del personale ⁽¹⁾ [B9]	10.000	-	0	-	0
Carburante autovetture (ded. 40%) [B6]	3.000	IQ19-IC7	3.000	IQ5	1.200
Compensi amministratore ⁽²⁾ [B7]	12.000	IQ20 e IQ27 IC8 e IC41	0	-	0
Spese manutenzione (ded. € 1.000) [B7]	2.000	IQ20-IC8	2.000	IQ6	1.000
Ammortamento autovetture (ded. € 904,00) [B10]	3.500	IQ22-IC10	3.500	IQ7	904
Ici [B14]	500	IQ25 e IQ30 IC13 e IC44	0	-	0
Minusvalenze da cessione beni strumentali [B14]	3.000	IQ25-IC13	3.000	-	0
Spese di rappresentanza (quota 2006)	300	IQ37-IC55	300	IQ10, col. 1	300
Imposte di registro (oneri diversi di gestione) [B14]	1.000	IQ25-IC13	1.000	-	0
Spese telefoniche (ded. 80%) [B7]	1.000	IQ20-IC8	1.000	IQ6	800
D - Totale componenti negativi	56.300		33.800		24.204
Valore della produzione Irap (C - D)			39.200		38.796
Note	⁽¹⁾ Sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente [esempi: acquisto di tute e scarpe da lavoro; corsi di aggiornamento professionale; servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti; somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l’alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferite ; rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferite (Circ. Ag. Entrate 26.05.2009, n. 27/E)]. ⁽²⁾ Sono deducibili se erogati nella sfera professionale di lavoro autonomo (Ris. Ag. Entrate 25.03.2009, n. 78/E).				

Tavola n. 5

Compilazione del modello per soggetti Irpef che **non hanno optato** (sez. I) per la determinazione del valore della produzione come i soggetti Ires

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
		5.000,00	,00	,00
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	Ricavi + adeguamento Studi Settore		55.000,00
	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			2.000,00
	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			2.000,00
	IQ4 Totale componenti positivi	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	4.000,00	63.000,00
	IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Acquisti merci + 40% carburante auto		21.200,00
	IQ6 Costi dei servizi	Spese manut. deducibili + spese telefono ded.		1.800,00
	IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali	Ammort. autoveicoli deducibile		904,00
	IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,00
	IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,00
	IQ10 Totale componenti negativi	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	300,00	24.204,00
	IQ11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ12 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)			38.796,00

Tavola n. 6

Compilazione del modello per soggetti Irpef che **hanno optato** (sez. II) per la determinazione del valore della produzione come i soggetti Ires

Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		50.000,00
	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IQ17 Altri ricavi e proventi	Plusvalenze + contributi	12.000,00
	IQ18 Totale componenti positivi		62.000,00
	IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		23.000,00
	IQ20 Costi per servizi	Manutenzioni + compensi amministratore + telefono	15.000,00
	IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi		,00
	IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3.500,00
	IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		,00
	IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(-) 2.000,00
IQ25 Oneri diversi di gestione	Ici + minusvalenze + imposte di registro	4.500,00	
IQ26 Totale componenti negativi		44.000,00	
Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs.	Compensi amministratore	12.000,00
	IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing		,00
	IQ29 Perdite su crediti		,00
	IQ30 Imposta comunale sugli immobili		500,00
	IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
	IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	Adeguamento studi settore + plusvalenze esercizi precedenti	,00
	IQ33 Altre variazioni in aumento	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	4.000,00
IQ34 Totale variazioni in aumento		21.500,00	
Variazioni in diminuzione	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
	IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	300,00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione		300,00
IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		,00	
IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)		39.200,00	

video del 26.05.2011
IMPRESA n. 0376-775130
 www.ratiofad.it

INVESTIMENTI ALL'ESTERO NEL MODULO RW

SOMMARIO

- TRASFERIMENTI E INVESTIMENTI SUPERIORI A €10.000,00
- ASPETTI NORMATIVI
- OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI
- QUOTE SOCIETARIE ALL'ESTERO
- POSSESSO DI BENI MOBILI ALL'ESTERO
- POSSESSO DI IMMOBILI ALL'ESTERO

Art. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - L. 4.08.1990, n. 227 - Art. 22 L. 6.02.1996, n. 52 - D. Lgs. 21.11.1997, n. 461 - Circ. Ag. Entrate 3.05.1996, n. 108/E - Circ. Ag. Entrate 30.01.2002, n. 9/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 15.01.2003, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 5.02.2003, n. 7/E - Circ. Ag. Entrate 10.10.2009, n. 43/E - Circ. Ag. Entrate 23.11.2009, n. 49/E - D.M. 17.10.2002 - Circ. Ag. Entrate 13.09.2010, n. 45/E - Provv. Agenzia Entrate 31.01.2011 - D. Interm. 15.06.2007 - Provv. Ag. Entrate 11.04.2011 - D. Lgs. 19.11.2008, n. 195

Per effetto del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale è previsto l'obbligo di indicare, nel modulo RW da allegare alla dichiarazione dei redditi **sia i trasferimenti, anche di natura non finanziaria**, dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, semprechè l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta abbia superato l'importo di €10.000,00, **sia gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno**. I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi devono presentare comunque, sussistendone i presupposti, il modulo RW. Gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri intestatari.

TRASFERIMENTI E INVESTIMENTI SUPERIORI A €10.000,00

Fattispecie	Caratteristiche	Modalità	Modello RW
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimenti di: <ul style="list-style-type: none"> ..denaro; ..certificati in serie o di massa; ..titoli. 	Che hanno interessato gli investimenti all'estero e/o le attività estere di natura finanziaria (indicati nella sezione II) nel corso dell'anno. <ul style="list-style-type: none"> • Dall'estero verso l'Italia. • Dall'Italia verso l'estero. • Dall'estero sull'estero. 	Attraverso intermediari residenti o non residenti, ovvero in forma diretta ⁽¹⁾	SÌ - Sezione III -
	Effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale e dalle modalità. <ul style="list-style-type: none"> • Flussi dei trasferimenti: <ul style="list-style-type: none"> .. dall'estero verso l'Italia; .. dall'Italia verso l'estero. 	Attraverso intermediari residenti In forma diretta Attraverso non residenti	NO Le evidenze dei trasferimenti devono essere tenute a cura dell'intermediario residente. NO Tali trasferimenti devono essere dichiarati in Dogana, depositando una specifica dichiarazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti all'estero. • Attività estere di natura finanziaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posseduti al termine del periodo d'imposta (31/12). • Attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia⁽²⁾. 	(1)	SÌ - Sezione I - SÌ - Sezione II -

⁽¹⁾ **Gli obblighi** di indicazione nella dichiarazione dei redditi **non sussistono** per i certificati in serie o di massa ed i titoli **affidati in gestione o amministrazione agli intermediari residenti**, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e i conti correnti, a **condizione che i redditi derivanti da tali attività estere siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi**.

Esempio Una persona fisica che ha acquistato **obbligazioni estere per importo superiore a € 10.000,00 attraverso un intermediario residente, il quale cura anche la riscossione degli interessi**, non è tenuta alla compilazione del modulo RW.

Note

⁽²⁾ La previsione normativa deve essere intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, **a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009**, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esempificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi (circ. Ag. Entrate 10.10.2009, n. 43/E, p. 2).

ASPETTI NORMATIVI

SOGGETTI INTERESSATI

Fiscalmente residenti in Italia

- **Persone fisiche**
 - **Imprese individuali**
 - **Enti non commerciali**
 - **Società semplici ed equiparate**
- Anche se:
 .. in contabilità ordinaria;
 .. soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali. • Società in nome collettivo e società in accomandita semplice. • Enti commerciali. • Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. • Persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. • Contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa, in via continuativa, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
-------------------------	---

- Investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria -

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ

- Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare nella **sezione II** le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all'estero, **detenuti al termine del periodo d'imposta**, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
- L'obbligo sussiste se **l'ammontare complessivo** delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, **supera l'importo di € 10.000** al 31.12 del periodo d'imposta di riferimento.

Valorizzazione al costo storico	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla consistenza, si deve riportare: .. il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti ("costo storico"); .. maggiorato degli oneri accessori (ad esempio: spese notarili e oneri di intermediazione), ad esclusione degli interessi passivi. • Qualora il "costo storico" non sia documentabile si deve riportare il valore del bene risultante da un'apposita perizia di stima.
--	--

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

Modulo RW, Sez. 2

- Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero, indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d'imposta. Queste attività **devono essere sempre indicate nella Sezione II**, poiché potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Esempi	Immobili situati all'estero o diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
---------------	---

- **Immobili**
 - I contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, **indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi** imponibili in Italia.

Esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Immobili tenuti a disposizione e immobili locati. • Immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.
---------------	--

Diritti reali	Qualora sul bene sussistano più diritti reali (esempio: nuda proprietà e usufrutto), sono tenuti alla compilazione del modulo RW sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà.
----------------------	---

COMUNIONE E COINTESTAZIONE DI ATTIVITÀ E INVESTIMENTI

- Ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la **quota di propria competenza**.
- Qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari.

Il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all' intero valore delle attività.	In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate.
---	--

**ATTIVITÀ ESTERE
DI NATURA FINANZIARIA**

Definizione	Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW le attività estere di natura finanziaria, poiché potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alla presunzione di fruttuosità può essere opposta prova contraria dal contribuente. • Se l'attività non produce redditi nel periodo d'imposta o è infruttifera, si deve barrare la casella 4 della sezione II.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. • Devono essere indicate nel modulo RW anche le attività finanziarie italiane detenute all'estero.
Esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, i titoli pubblici italiani emessi all'estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi). • Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli. • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato. • Metalli preziosi detenuti all'estero. • Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari. • Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge. • Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, a condizione che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. • Attività finanziarie italiane detenute all'estero anche se in cassette di sicurezza quali, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una S.r.l. italiana.

Modello RW, Sez. 2

**TRASFERIMENTI
NEL PERIODO D'IMPOSTA
DI INVESTIMENTI E
ATTIVITÀ**

Oggetto di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Flussi dei trasferimenti, compresi i disinvestimenti, da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato: .. gli investimenti esteri; .. le attività estere di natura finanziaria. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>Anche se al termine del periodo d'imposta non siano più detenuti tali investimenti o attività.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • A condizione che l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a € 10.000,00.
	Devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti.
Trasferimenti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti effettuati in Italia per l'acquisto di beni all'estero, mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l'estero. • Acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta. • Incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all'estero).
Pluralità di operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di una pluralità di operazioni dello stesso tipo mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo dell'indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Pluralità di intermediari	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui, per una stessa operazione di trasferimento, intervengano più intermediari, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che è intervenuto: .. per primo, nell'operazione di trasferimento verso l'estero; .. per ultimo, nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Modulo RW, Sez. 3

- Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli, certificati superiori a €10.000,00, diversi dagli investimenti e attività finanziaria estere -

ATTRAVERSO INTERMEDIARI RESIDENTI

- Le evidenze dei trasferimenti devono essere tenute a cura dell'intermediario residente.

IN FORMA DIRETTA

Art. 3 D. Lgs. 195/2008

- Chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca, trasportando **denaro contante** di importo **pari o superiore a €10.000**, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane.

ATTRAVERSO NON RESIDENTI

- I trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per **spese correnti**, per **motivi di studio** o di **salute**), devono essere indicati nella **Sezione I** del modulo RW solo nel caso di trasferimenti:
 - .. dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero;
 - .. di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o di intermediari italiani.

• Purché l'ammontare complessivo di tali trasferimenti sia **superiore**, nel periodo d'imposta, a **€10.000**.

- Trattasi, solitamente, di pagamenti a mezzo assegni, girate di titoli o spostamenti di denaro, di titoli o certificati in serie o di massa effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti.
 - È necessaria l'indicazione, nell'apposito allegato alla dichiarazione dei redditi, delle generalità dell'intermediario, del mezzo di pagamento, dell'importo, data e tipologia dell'operazione.
- Sono esclusi dal monitoraggio i **trasferimenti estero su estero** quale, per esempio, l'uso del conto corrente estero per pagare spese condominiali estere.

Modulo RW, Sez. 1

OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI

Esempio n. 1

Apertura di conto corrente all'estero (fruttifero o infruttifero)

Dati esempio

- Una persona fisica residente in Italia accende un conto corrente, presso una banca svizzera, depositando €30.000,00 mediante bonifico effettuato il 20.01.2010, attraverso una banca italiana.
- Al termine dell'esercizio 2010 il saldo del conto è di €30.200,00, poiché sono stati accreditati gli interessi al netto delle spese.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010

RW4	Codice Stato estero	Svizzera	Codice operazione	Conti correnti e depositi esteri	Importo	30.200,00	Vedere istruzioni
	1	071	2	1	3		4

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

RW10	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Importo
	1	2	3	4	5	8
	071	2	1	0678901123	BARCRO21	30.000,00
	Numero del conto corrente		Data			
	6		7 giorno mese anno			
	123456789		20 01 2010			

Dati banca italiana

Note

- Con riferimento ai conti correnti all'estero, l'obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente infruttifero, nel presupposto che l'incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.
- Gli **interessi attivi maturati** sono indicati nel **quadro RM**, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria.
- Nel caso di invio di denaro a familiari all'estero, il soggetto che invia denaro non deve compilare il modulo RW, salvo il caso in cui abbia la disponibilità del conto all'estero del familiare. Quest'ultimo deve compilare il modulo RW solo se è residente in Italia.
- Se il conto corrente estero è infruttifero di interessi, si deve barrare la colonna 4 nella Sezione II.

Esempio n. 2

Conto corrente cointestato (fra persone fisiche)

- Dati esempio**
- Coniugi che detengono un conto corrente cointestato in Francia il cui saldo al 31.12.2010 è pari a €101.000,00, con apporto iniziale di €100.000,00 effettuato in data 20.01.2010.
 - Il modello deve essere compilato da entrambi i soggetti per l'importo complessivo.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010

RW4

Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
1 029	2 1	3 101.000,00	4 <input type="checkbox"/>

Francia Conti correnti e depositi esteri

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

RW10

Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
1 029	2 2	3 1	4 0 6 7 8 9 0 1 1 2 3	5 B A R C R O 3 0
Numero del conto corrente		Data	Importo	
6 123456789		7 giorno mese anno 20 01 2010	8 100.000,00	

Trasferimento da Italia verso estero

Dati banca italiana

Esempio n. 3

Trasferimento da un conto corrente estero

- Dati esempio**
- Una persona fisica trasferisce €20.000,00 da un conto corrente svizzero (con disponibilità pari a €80.000,00, che si riduce a €60.000,00) su un conto corrente italiano in data 10.04.2010.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010

RW4

Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
1 071	2 1	3 60.000,00	4 <input type="checkbox"/>

Svizzera Conti correnti e depositi esteri

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

RW10

Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
1 071	2 1	3 1	4 0 6 7 8 9 0 1 1 2 3	5
Numero del conto corrente		Data	Importo	
6 123456789		7 giorno mese anno 10 04 2010	8 20.000,00	

Trasferimento da estero verso Italia

Dati banca italiana

Nota Se il conto corrente estero è infruttifero di interessi, si deve barrare la colonna 4 nella Sezione II.

Esempio n. 4

Chiusura del conto corrente estero

- Dati esempio**
- Una persona fisica, il 30.04.2010, chiude il proprio conto corrente in Svizzera pari a €60.000, con 2 bonifici di pari importo su due conti correnti italiani diversi.

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

RW10

Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
1 071	2 1	3 1	4 0 6 7 8 9 0 1 1 2 3	5
Numero del conto corrente		Data	Importo	
6 123456789		7 giorno mese anno 15 04 2010	8 30.000,00	

Svizzera Trasferimento da estero verso Italia Conti correnti e depositi esteri

RW11

Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
1 071	2 1	3 1	4 0 6 7 8 9 0 1 1 7 7	5
Numero del conto corrente		Data	Importo	
6 12389779		7 giorno mese anno 30 04 2010	8 30.000,00	

Nota Se il contribuente pone in essere più operazioni dello stesso tipo comportanti il trasferimento dell'estero verso l'Italia, dall'Italia all'estero e dall'estero sull'estero, in luogo dell'indicazione delle singole operazioni di trasferimento può indicare, con riferimento a ciascun conto, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero, dall'Italia e sull'estero.

Circ. Ag. Entrate 45/E/2010

QUOTE SOCIETARIE ALL'ESTERO

Esempio n. 5

Costituzione di società romana

Dati esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Una persona fisica ha apportato capitale sociale corrispondente a €40.000,00 in una società in Romania. • L'apporto del capitale è avvenuto il 20.09.2010. 																
Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	<table border="1"> <tr> <td>RW4</td> <td>Codice Stato estero 1 061</td> <td>Romania</td> <td>Codice operazione 2 2</td> <td>Partecipazione al capitale di soggetti non residenti</td> <td>Importo 3 40.000,00</td> <td>Vedere istruzioni 4 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	RW4	Codice Stato estero 1 061	Romania	Codice operazione 2 2	Partecipazione al capitale di soggetti non residenti	Importo 3 40.000,00	Vedere istruzioni 4 <input type="checkbox"/>									
RW4	Codice Stato estero 1 061	Romania	Codice operazione 2 2	Partecipazione al capitale di soggetti non residenti	Importo 3 40.000,00	Vedere istruzioni 4 <input type="checkbox"/>											
Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010	<table border="1"> <tr> <td>RW10</td> <td>Codice Stato estero 1 061</td> <td>Tipo trasferimento 2 2</td> <td>Codice operazione 3 2</td> <td>Codice ABI/CAB 4 0678900123</td> <td>Trasferimento da Italia verso estero</td> <td>Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 5 BARCRO11</td> <td>Costo storico</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Numero del conto corrente 6 123456789</td> <td>Data 7 giorno 20</td> <td>8 mese 09</td> <td>9 anno 2010</td> <td>Importo 8 40.000,00</td> <td colspan="2">Dati banca italiana</td> </tr> </table>	RW10	Codice Stato estero 1 061	Tipo trasferimento 2 2	Codice operazione 3 2	Codice ABI/CAB 4 0678900123	Trasferimento da Italia verso estero	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 5 BARCRO11	Costo storico		Numero del conto corrente 6 123456789	Data 7 giorno 20	8 mese 09	9 anno 2010	Importo 8 40.000,00	Dati banca italiana	
RW10	Codice Stato estero 1 061	Tipo trasferimento 2 2	Codice operazione 3 2	Codice ABI/CAB 4 0678900123	Trasferimento da Italia verso estero	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 5 BARCRO11	Costo storico										
	Numero del conto corrente 6 123456789	Data 7 giorno 20	8 mese 09	9 anno 2010	Importo 8 40.000,00	Dati banca italiana											

Esempio n. 6

Finanziamento infruttifero della società romana⁽¹⁾

Dati esempio	Il 20.10.2010 la persona fisica eroga un finanziamento di €30.000,00 alla società romana.															
Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	<table border="1"> <tr> <td>RW4</td> <td>Codice Stato estero 1 061</td> <td>Romania</td> <td>Codice operazione 2 7</td> <td>Contratti di natura finanziaria</td> <td>Importo 3 30.000,00</td> <td>Vedere istruzioni 4 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	RW4	Codice Stato estero 1 061	Romania	Codice operazione 2 7	Contratti di natura finanziaria	Importo 3 30.000,00	Vedere istruzioni 4 <input checked="" type="checkbox"/>								
RW4	Codice Stato estero 1 061	Romania	Codice operazione 2 7	Contratti di natura finanziaria	Importo 3 30.000,00	Vedere istruzioni 4 <input checked="" type="checkbox"/>										
Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010	<table border="1"> <tr> <td>RW10</td> <td>Codice Stato estero 1 061</td> <td>Tipo trasferimento 2 2</td> <td>Codice operazione 3 7</td> <td>Codice ABI/CAB 4 0678900123</td> <td>Trasferimento da Italia verso estero</td> <td>Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 5 BARCRO65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Numero del conto corrente 6 123456789</td> <td>Data 7 giorno 20</td> <td>8 mese 10</td> <td>9 anno 2010</td> <td>Importo 8 30.000,00</td> <td colspan="2">Dati banca italiana</td> </tr> </table>	RW10	Codice Stato estero 1 061	Tipo trasferimento 2 2	Codice operazione 3 7	Codice ABI/CAB 4 0678900123	Trasferimento da Italia verso estero	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 5 BARCRO65		Numero del conto corrente 6 123456789	Data 7 giorno 20	8 mese 10	9 anno 2010	Importo 8 30.000,00	Dati banca italiana	
RW10	Codice Stato estero 1 061	Tipo trasferimento 2 2	Codice operazione 3 7	Codice ABI/CAB 4 0678900123	Trasferimento da Italia verso estero	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 5 BARCRO65										
	Numero del conto corrente 6 123456789	Data 7 giorno 20	8 mese 10	9 anno 2010	Importo 8 30.000,00	Dati banca italiana										
Nota⁽¹⁾	Per le operazioni di costituzione e finanziamento di società deve essere compilata anche la sezione II (barrando la colonna 4, in quanto trattasi di investimenti che non generano reddito imponibile da indicare in uno dei quadri della dichiarazione dei redditi), inserendo entrambi i valori (costituzione e finanziamento) in un unico rigo, ovvero distinguendoli in 2 rigi separati.															

POSSESSO DI BENI MOBILI ALL'ESTERO

Esempio n. 7

Possesso di uno yacht

Dati esempio	Una persona fisica possiede uno yacht in Francia del costo di € 1.800.000,00.											
Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	<table border="1"> <tr> <td>Codice Stato estero</td> <td>Codice operazione</td> <td>Importo</td> <td>Vedere istruzioni</td> </tr> <tr> <td>1 029</td> <td>2 16</td> <td>3 1.800.000,00</td> <td>4 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni	1 029	2 16	3 1.800.000,00	4 <input type="checkbox"/>
	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni								
1 029	2 16	3 1.800.000,00	4 <input type="checkbox"/>									
<p>Francia</p> <p>Beni mobili registrati</p> <p>Costo storico</p>												
Nota	Nelle ipotesi di acquisto dell'imbarcazione, il relativo trasferimento monetario deve essere monitorato solo se riguarda uno Stato estero: se si acquista da un contribuente italiano l'imbarcazione all'estero, in dichiarazione dovrà monitorarsi solo la consistenza in RW sezione II, ma non il flusso economico che, invece, è rimasto in Italia.											

POSSESSO DI IMMOBILI ALL'ESTERO

Esempio n. 8

Immobile all'estero tenuto a disposizione (non locato)

Dati esempio	Una persona fisica residente in Italia possiede un fabbricato in Francia, tenuto a disposizione (casa per vacanze).											
Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	<table border="1"> <tr> <td>Codice Stato estero</td> <td>Codice operazione</td> <td>Importo</td> <td>Vedere istruzioni</td> </tr> <tr> <td>1 029</td> <td>2 15</td> <td>3 120.000,00</td> <td>4 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni	1 029	2 15	3 120.000,00	4 <input checked="" type="checkbox"/>
	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni								
1 029	2 15	3 120.000,00	4 <input checked="" type="checkbox"/>									
<p>Francia</p> <p>Beni immobili</p> <p>Costo storico⁽¹⁾</p>												
Nota⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> L'importo da indicare è il costo storico dell'investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione ad esclusione degli interessi passivi. Qualora l'acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro (per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta), ai fini dell'individuazione del costo si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni. Ad esempio: per un immobile acquisito per donazione deve essere indicato come costo il prezzo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante; per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione deve essere indicato il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Qualora il costo di acquisto non sia documentabile, si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un'apposita perizia di stima. 											
Circ. Ag. Entrate 45/E/2010												

Esempio n. 9

Immobile all'estero cointestato tenuto a disposizione

Dati esempio	Coniugi che possiedono un immobile in Francia cointestato, del costo di € 250.000. Entrambi devono compilare il modulo RW in riferimento alla propria quota di proprietà (50%), poiché la disponibilità dell'immobile è vincolata al consenso dell'altro intestatario.											
Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	<table border="1"> <tr> <td>Codice Stato estero</td> <td>Codice operazione</td> <td>Importo</td> <td>Vedere istruzioni</td> </tr> <tr> <td>1 029</td> <td>2 15</td> <td>3 125.000,00</td> <td>4 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni	1 029	2 15	3 125.000,00	4 <input checked="" type="checkbox"/>
	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni								
1 029	2 15	3 125.000,00	4 <input checked="" type="checkbox"/>									
<p>Francia</p> <p>Beni immobili</p> <p>Redditi non percepiti nell'anno⁽¹⁾</p> <p>Costo storico al 50%</p>												
Nota⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Se nello Stato estero l'immobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia ai sensi dell'art. 70 del Tuir. Pertanto, è indicato esclusivamente nel modulo RW e non anche nel quadro RL. Se nello Stato estero l'immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, bisogna indicare nel quadro RL, rigo RL12, l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute (spese strettamente inerenti l'immobile). Non è invece ammessa, in questo caso, la deduzione forfetaria del 15%. 											
Circ. Ag. Entrate 45/E/2010												

Esempio n. 10

Immobile all'estero locato

Dati esempio Una persona fisica residente in Italia possiede un fabbricato in Spagna del costo di €200.000, affittato ad un canone annuo di locazione di €12.000; il canone è corrisposto dall'affittuario tramite bonifico bancario verso il conto corrente italiano del locatore ed è ricevuto il 30.11.2010 (nel rigo RL12 devono essere tassati gli affitti).

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010

Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
1 067	2 15	3 200.000,00	4 <input type="checkbox"/>

Spagna Beni immobili Costo storico

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Importo
1 067	2 1	3 15	4 1 2 3 4 5 0 6 7 8 9	5	8 12.000,00

Numero del conto corrente: 6 123456789

Data: 7 giorno 30 mese 11 anno 2010

Trasferimento da estero a Italia

Dati banca italiana

Nota

Nessun adempimento è dovuto, per la compilazione della sezione III, nell'ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti, come l'incasso del canone di locazione di un immobile sito all'estero. Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero, da riportare nella Sezione II del modulo RW.

RATIO

Immobili e Fisco

Per la gestione fiscale
e amministrativa degli immobili

- Il trimestrale che affronta in modo operativo le problematiche inerenti la gestione fiscale, contabile e amministrativa degli immobili e del settore edile.
- Redatto nella consolidata forma schematica del Sistema Ratio ed arricchito da formulari ed esemplificazioni, è uno strumento di consultazione semplice e pratico per professionisti e operatori di settore.
- Archivio storico e anteprima di ogni numero disponibili nell'area abbonati on line.
- In più: "Immobili e Fisco News", circolare di aggiornamento mensile a mezzo e-mail, contenente le novità intervenute in materia.



SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Per visionare una copia dimostrativa collegarsi al sito www.ratio.it ed accedere all'area Immobili e Fisco o contattare il Servizio Clienti al n. 0376-77.51.30

PERDITE SU CREDITI

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- ELEMENTI FISCALI
- SCRITTURE CONTABILI

Artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 3, c. 103, lett. d) e cc. 107 e 108 L. 28.12.1995, n. 549 - Cass. Civ. 4.09.2002, n. 12831 - D. Lgs. 18.11.2005, n. 247 - C.M. 31.05.2005, n. 27/E - Circ. Assonime 23.12.2005, n. 69 - Prov. Ag. Entrate 22.02.2006, in G.U. 22.03.2006, n. 68 - Cass. Civ. 3.08.2005, n. 16330 - Cass. Civ. 27.06.2005, n. 13803 - Norma comportamento ADC n. 172/2008 - Circ. Ag. Entrate 13.03.2009, n. 8/E - Ris. Ag. Entrate 23.01.2009, n. 16/E

Le perdite su crediti realizzate nell'esercizio, per esempio mediante cessione del credito stesso, sono deducibili, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su crediti derivanti da valutazione sono, invece, deducibili, purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. La deduzione della perdita è consentita anche quando presenta i caratteri dell'inevitabilità e risponde ad una scelta di convenienza oggettiva dell'imprenditore della rinuncia al credito, quando le spese legali per ottenere l'esecuzione forzata del debitore sono rilevanti e vi è il fondato sospetto dell'esito negativo dell'azione di recupero. L'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere, comunque, con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poiché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità.

SCHEMA DI SINTESI

S



ELEMENTI FISCALI



Tavola

Certeza delle perdite su crediti

Perdite certe	Le perdite su crediti sono deducibili in tutti i casi in cui, da parte dell'impresa, siano adottati elementi tali, certi e precisi, da far ritenere che il credito non sia più in tutto o in parte recuperabile, per l'insolvenza totale o parziale del debitore; si ritiene che ciò potrà risultare, indipendentemente dall'esaurimento delle procedure coattive individuali o di quelle concorsuali, quando si sia in presenza dei casi sotto riportati.	
Atto di rinuncia unilaterale del creditore	• Atto con il quale il creditore procede alla remissione totale o parziale del debito, in conformità a quanto previsto dall'art. 1236 C.C., purchè ciò risponda, ovviamente, ad una scelta di convenienza economica operata dall'azienda.	R.M. 6.09.1980, n. 9/517
	• Deve essere deliberata dagli organi societari e, nel caso di inconsistenza patrimoniale del debitore, non è condizionata al modesto importo del credito.	Cass. 29.08.2001, n. 11329
Crediti di modesto importo	Per quanto concerne, invece, i crediti commerciali di modesto importo , e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, l'Amministrazione Finanziaria ritiene di poter confermare i criteri orientativi ammessi con la R.M. 17.09.1970, n. 189, nel senso che, per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri.	R.M. 6.08.1976, n. 9/124 e R.M. 17.09.1970, n. 189
Prescrizione	Del diritto di credito.	
Accordo transattivo	<ul style="list-style-type: none"> • Con il quale si addivenga ad una riduzione del debito originario. • Si è in presenza di una rettifica di un ricavo oppure di una sopravvenienza passiva (se relativa ad esercizi precedenti), anzichè di una vera e propria perdita su crediti relativa alla fase di recupero del credito. 	
Cessione del credito	<ul style="list-style-type: none"> • Con la clausola pro-soluto. • Sarebbe richiesta, in ogni caso, la dimostrazione dell'impossibilità di recupero (Cass., sent. 13181/2000, 15563/2000, 14568/2001, 7555/2002, 5337/2006 e Ris. Ag. Entrate 29.02.2008, n. 70/E). • Per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (Cass., sent. 13916/2000). 	
	Norme antielusione	L'art. 37-bis D.P.R. 600/1973 prevede l'applicazione della norma antielusiva anche al caso di cessioni di crediti senza valide ragioni economiche, al fine di ottenere riduzioni o rimborsi d'imposta, altrimenti indebiti.
Crediti verso soggetti esteri	Con garanzia assicurativa Sace	<ul style="list-style-type: none"> • È stata riconosciuta, quale documentazione idonea ai fini della deducibilità della perdita, la dichiarazione di sinistro emessa dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione Sace.
	Condizione	La dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito.
Crediti verso soggetti esteri	Senza garanzia assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di crediti esteri non assistiti da garanzia assicurativa della Sace, è possibile utilizzare, ai fini probatori, una documentazione di parte quale potrebbe essere un'apposita dichiarazione fornita dagli organi di controllo contabile della società.
	R.M. 1.04.1981, n. 9/016	Condizione Nella dichiarazione gli organi di controllo devono attestare che l'eliminazione di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, in corrispondenza dei crediti verso soggetti esteri e conseguenti ad un'accertata definitività, è certezza della perdita subita.
Procedura concorsuale	<ul style="list-style-type: none"> • Apertasi nei confronti del debitore; costituisce condizione sufficiente per il riconoscimento della perdita, senza che da parte dell'Amministrazione Finanziaria sia possibile un qualsiasi giudizio di congruità sui criteri di valutazione adottati in bilancio. • Indipendentemente dall'insinuazione del creditore al passivo fallimentare. • Imputazione nel periodo in cui si acquista la certezza della irrecuperabilità. 	
	Elenco	<ul style="list-style-type: none"> • Fallimento. • Concordato preventivo. • Amministrazione straordinaria. • Liquidazione coatta amministrativa.

DATA INIZIO PROCEDURE

• Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale al verificarsi delle seguenti condizioni:

..fallimento

• Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

..liquidazione coatta amministrativa

• Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione.

..concordato preventivo

• Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente, di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

..amministrazione straordinaria

• Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente (del luogo ove l'impresa ha la sede principale), che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (L. 3.04.1975, n. 95).

Concordato stragiudiziale	Il concordato stragiudiziale non rientra tra le procedure concorsuali.
Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 ter L.F.	Sussistono i requisiti di certezza e precisione richiesti dall'art. 101, c. 5, 1° p. T.U.I.R. dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo perché non impugnato o perché il giudizio di impugnazione del decreto si sia concluso con provvedimento giurisdizionale non più impugnabile (Circ. Ag. Entrate 3.08.2010, n. 42/E, p. 5.1).

IMPORTO DEDUCIBILE

• La perdita deve essere imputata al fondo rischi su crediti fino alla sua completa utilizzazione e, solo per la parte eccedente, costituisce un componente negativo di reddito.

PERIODO DI IMPUTAZIONE

• L'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poichè in quel momento stesso si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità (Cass. 16330/2005).
 • Nel caso di **procedure concorsuali** è consentita la deduzione dell'importo del credito che si ritiene ragionevolmente di non poter incassare.

Norma ADC n. 172 	<p>• La presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi vale per tutta la durata della procedura concorsuale; pertanto, la deducibilità della perdita deve ritenersi ammissibile - per tutta la durata della procedura - nei limiti dell'imputazione a bilancio.</p> <p>L'art. 101, c. 5 T.U.I.R., nel momento in cui riconosce la perdita del credito all'apertura della procedura concorsuale, non deve essere considerato come un'imposizione al contribuente dell'obbligo di dedurre in quell'esercizio l'intero ammontare del credito stesso (pena il disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria in caso di deduzione della perdita in un esercizio successivo), ma riconosce, anche sul piano fiscale, la validità della stima del valore di presumibile realizzo effettuata dall'imprenditore caso per caso.</p>
--	--

Esempio	Il credito di 100 verso un fallito può originare in bilancio una perdita correttamente stimata di 70 nell'esercizio di apertura del fallimento - costituendo componente negativo di reddito per l'importo di 70 nello stesso periodo di imposta - con la possibilità di dedurre il residuo di 30 negli esercizi successivi se e quando - civilisticamente - si manifesterà la residua perdita.
----------------	--

Principi	La valutazione dell'imprenditore non può essere totalmente discrezionale: non può scegliere, a suo piacimento, l'esercizio a cui imputare la perdita ma, nella valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, dovrà attenersi ai principi di verità e correttezza (art. 2423, c. 2) e di prudenza (art. 2423 bis, c. 1, n. 4), tenendo conto dell'effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in funzione di eventuali garanzie come, ad esempio, i privilegi, le ipoteche e le garanzie personali di terzi.
-----------------	---

Esempio

Scritture relative al realizzo delle perdite su crediti

E B 10d	P C II 1	Accantonamento al fondo svalutazione		600,00
		ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	31.12.n a FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secondo le disposizioni fiscali.				
E B 14	P C II 1	Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra valori fiscali e civilistici del fondo svalutazione crediti, pari a €600)		1.000,00
		PERDITE SU CREDITI	31.12.n+1 a CLIENTI	
Per insolvenza cliente.				
P C II 1	E B 14	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	31.12.n+1 a UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	600,00
Utilizzo fondo per insolvenza cliente.				

TUTTO RATIO



Novità
2011

- Piccole utility software
- Formulari

- ☐ Banca dati su DVD che comprende la produzione editoriale del Sistema Ratio e quesiti risolti a disposizione tramite motore di ricerca semplice e funzionale.
- ☐ Nuove funzionalità per una ricerca più efficace per parola chiave redazionale.
- ☐ Accesso on line alla banca dati aggiornata in tempo reale.

Sistema**RATIO**
Centro Studi Castelli

Per visionare una copia dimostrativa collegarsi al sito www.ratio.it ed accedere all'area Tutto Ratio o contattare il Servizio Clienti al n. 0376-77.51.30



ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI FISCALI DEI CREDITI
- SCRITTURE CONTABILI


Artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 3, c. 103, lett. d) e cc. 107 e 108 L. 28.12.1995, n. 549 - D. Lgs. 18.11.2005, n. 247 - Provv. Ag. Entrate 22.02.2006, in G.U. 22.03.2006, n. 68 - C.M. 31.05.2005, n. 27/E - Circ. Assonime 23.12.2005, n. 69 - Cass., sent. 4.09.2002, n. 12831 - Cass., sent. 3.08.2005, n. 16330 - Cass., sent. 27.06.2005, n. 13803 - Cass., sent. 29.10.2010, n. 22135

I principi di redazione del bilancio prevedono che i crediti siano iscritti al valore di presumibile realizzo. Pertanto, l'imprenditore può svalutare i crediti ogni volta che il valore nominale degli stessi risulta superiore a quello di effettiva esigibilità.

Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazione, il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza.

La norma fiscale considera deducibili tali accantonamenti, entro limiti qualitativi, ossia considerando solo i crediti commerciali non assicurati iscritti in bilancio, da cui derivano ricavi d'esercizio, nel rispetto di limiti quantitativi, ossia entro lo 0,50% del valore nominale dei crediti stessi.

SCHEMA DI SINTESI



SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI FISCALI DEI CREDITI

MISURA CONSENTITA

• Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi**.

Altri accantonamenti	Nel computo del limite si tiene conto anche degli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, effettuati in conformità a disposizioni di legge.
-----------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> • Svalutazione fiscale 	<ul style="list-style-type: none"> • Pari a quella civilistica 	<ul style="list-style-type: none"> • L'intero ammontare è iscritto nella voce B.10.d. ovvero nella voce D.19.b., a seconda che i crediti siano collocati nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inferiore a quella civilistica 	<ul style="list-style-type: none"> • L'intero ammontare della svalutazione è iscritto a conto economico, operando poi una variazione in aumento in sede di dichiarazione, corrispondente alla differenza tra i 2 valori.
	<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a quella civilistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Si imputa solamente l'ammontare civilistico, mentre non è più possibile rilevare extracontabilmente la parte fiscale eccedente.

CONDIZIONI

<ul style="list-style-type: none"> • Copertura assicurativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della svalutazione, l'importo dei crediti non deve essere coperto da garanzia assicurativa. 	Art. 106, c. 1 D.P.R. 917/1986
<ul style="list-style-type: none"> • Ricavi 	<ul style="list-style-type: none"> • I crediti devono derivare dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che producono ricavi (che rientrano nell'attività tipica dell'impresa). 	

CALCOLO

<ul style="list-style-type: none"> • Base di commisurazione 	<ul style="list-style-type: none"> • L'accantonamento dello 0,50% è calcolato in relazione al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
<ul style="list-style-type: none"> • Fondo svalutazione crediti 	<ul style="list-style-type: none"> • Il conteggio dello 0,50% deve essere effettuato sul valore lordo di iscrizione dei crediti, senza tenere conto dell'ammontare del corrispondente fondo svalutazione crediti che accoglie gli "accantonamenti" annuali.
I crediti mantengono il loro valore nominale di iscrizione in bilancio e il fondo svalutazione crediti rappresenta una posta rettificativa dei medesimi che, invece di essere iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale, è esposta, per motivi contabili, in riduzione della corrispondente voce dell'attivo.	
Nel rigo RF26, colonna 2 di Unico 2011 SC si indica l'importo contabilizzato eccedente rispetto a quello deducibile.	

LIMITE MASSIMO

• La deduzione **non è più ammessa** fiscalmente quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti **ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio**.

Eccedenza	<ul style="list-style-type: none"> • Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso (come sopravvenienza attiva tassabile). • In questo caso è opportuno procedere alla riduzione del fondo preesistente se eccedente.
------------------	--

P C II 1	E E 21	31.12.	a	31.12.
		FONDO SVALUTAZIONE SU CREDITI	INSUSSISTENZA PASSIVA		
		Insussistenza passiva per riduzione del fondo svalutazione crediti eccedente.			

SCRITTURE CONTABILI

Esempio

Scritture relative alle svalutazioni e perdite su crediti

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Totale crediti commerciali = €120.000,00 • Tra i crediti è iscritto un credito di 10.000,00 di difficile incasso; pertanto, gli amministratori decidono di svalutarlo del 50%. • Calcolo accantonamento: <ul style="list-style-type: none"> .. €110.000 x 0,50% = € 550,00 .. €10.000 x 50% = € 5.000,00 Totale = € 5.550,00 		
E B 10 d	P C II 1	A • Svalutazione crediti o accantonamenti civilistici superiori a quelli fiscalmente ammessi a) accantonamento al fondo svalutazione crediti (primo esercizio)	
		31.12.n	
		ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI a FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	600,00
		Accantonamento per la quota ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale (0,50%) [120.000 x 0,50% = 600,00].	
E B 10 d	P C II 1	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO a FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO	4.950,00
		Accantonamento per la quota eccedente la percentuale ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale.	
Nota bene	<ul style="list-style-type: none"> • Con l'accantonamento non si determina la riduzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, anche agli effetti fiscali. • È opportuno distinguere il fondo svalutazione crediti a seconda che si tratti di accantonamenti dedotti o non dedotti fiscalmente. Nel modello Unico occorre effettuare, infatti, una variazione in aumento per il valore dell'accantonamento tassato (€ 4.950,00). 		
E B 14	P C II 1	b) utilizzo fondo svalutazione per perdite su crediti (2° esercizio): come previsto dagli amministratori, il credito di €10.000 è incassato solo per il 50%.	
		31.12.n+1	
		PERDITE SU CREDITI a CLIENTI	5.000,00
		Per insolvenza cliente per incasso parziale del credito valutato "a rischio" nell'esercizio precedente.	
Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • La voce B10 d) di conto economico comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante. • Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e, quindi, non derivanti da valutazioni come, ad esempio: le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). • Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19. 		
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Tali perdite determinano una riduzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio (anche agli effetti fiscali). • Le perdite sono fiscalmente deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. L'importo indeducibile genera una variazione in aumento nel modello Unico. 		

Segue esempio

P C II I	E B 14	<p style="text-align: right;">31.12.n+1</p> FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Utilizzo fondo per insolvenza cliente.	a	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	600,00
P C II I	E B 14	<p style="text-align: right;">31.12.n+1</p> FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO Utilizzo fondo per insolvenza cliente.	a	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO⁽¹⁾	4.400,00
Nota⁽¹⁾ Nel modello Unico si effettua una variazione in diminuzione per il valore della perdita coperta dal fondo svalutazione crediti tassato.					
E B 10 d	P C II I	B • Svalutazioni crediti o accantonamenti civilistici inferiori a quelli fiscalmente ammessi a) accantonamento al fondo svalutazione crediti			
		<p style="text-align: right;">31.12.n</p> ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamento esercizio "n" per la quota civilisticamente corretta.	a	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	300,00
		b) perdite su crediti verificatesi			
E B 14	P C II I	<p style="text-align: right;">1.02.n+1</p> PERDITE SU CREDITI Per insolvenza cliente.	a	CLIENTI	5.000,00
P C II I	E B 14	<p style="text-align: right;">1.02.n+1</p> FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Utilizzo fondo per insolvenza cliente.	a	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	300,00

Tavola



Check list per controlli sul singolo credito

CREDITO cliente ..Rossi..	CONTROLLI Importo del credito € ..10.000,00.....	SITUAZIONE Rilevante x deducib.	
Composizione del credito	Credito assicurato	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Cessione del crediti pro solvendo e pro soluto	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Pratiche di recupero da iniziare o in essere	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Eventuale perdita latente sul credito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Svalutazione	Presupposti per la svalutazione del credito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Imputazione della svalutazione in base al principio di competenza, al momento in cui la perdita si può ragionevolmente prevedere	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Perdita	Elementi certi e precisi che rendono la perdita definitiva	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Esistenza di procedura concorsuali a cui è assoggettato il debitore	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Verifica di una delle seguenti situazioni:		
	.. infruttuosità dell'esecuzione individuale	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	.. mancato reperimento da parte dell'ufficiale giudiziario di beni pignorabili nel patrimonio del debitore	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	.. infruttuosa notifica degli atti di precetto	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	.. fuga e latitanza del debitore	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	.. antieconomicità delle procedure di recupero documentate dal legale incaricato del recupero	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	.. rinuncia unilaterale alla riscossione del credito	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	.. esistenza di un accordo transattivo tra creditore e debitore	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	.. dichiarazione di insolvenza emessa da Sace (crediti esteri)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Perdita eccedente la svalutazione	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Imputazione della perdita in base al principio di competenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

CASO PRATICO

DATI ESEMPIO

Alfa S.r.l. presenta, nel bilancio 2010, **interessi passivi ed oneri assimilati** per complessivi €45.000,00, di cui:

.. capitalizzati:	€ 10.000	Deducibili.	} € 45.000
.. da versamenti trimestrali IVA:	€ 1.000	Indeducibili.	
.. da finanziamenti autovetture:	€ 4.000	• Indeducibili per il 60% (€2.400). • Deducibili per il 40% (€1.600).	
.. bancari:	€ 30.000	Soggetti ad art. 96 Tuir.	
.. non dedotti nel 2009:	€ 8.000	Ripporto da anno precedente.	
• Interessi attivi:	€ 1.600		

Calcoli	• Interessi passivi indeducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir: € 1.000 (interessi IVA) + € 4.000 x 60% (interessi auto) = € 3.400.
	• Interessi passivi deducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir: € 10.000 (capitalizzati) + € 4.000 x 40% (interessi auto) = € 11.600.
	• Quota di interessi passivi da trattare secondo le disposizioni di cui all'art. 96 Tuir € 30.000 (45.000 - 10.000 - 1.000 - 4.000).

Esempio n. 1

Schema di calcolo degli interessi passivi non deducibili per soggetti Ires
Calcolo del R.O.L. (anno 2010)

A)	Valore della produzione	1) (+) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	490.000		
		2) (+/-) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
		3) (+/-) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
		4) (+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.000		
		5) (+) Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione				(+) A 500.000	
B)	Costi della produzione	6) (+) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300.000		
		7) (+) Per servizi	100.000		
		8) (+) Per godimento di beni di terzi			
		9) (+) Costi per il personale	50.000		
		10) (+) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni			
		<ul style="list-style-type: none"> • Ammortamento immobilizzazioni immateriali • Ammortamento immobilizzazioni materiali • Altre svalutazioni delle immobilizzazioni • Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 		50.000	
		11) (+/-) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
		12) (+) Accantonamenti per rischi			
		13) (+) Altri accantonamenti			
		14) (+) Oneri diversi di gestione	10.000		
Totale costi della produzione				(-) B 510.000	
Rettifiche per determinazione R.O.L.	B 10 a)	(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
	B 10 b)	(+) Ammortamento immobilizzazioni materiali	50.000		
	Quota di B8)	(+) Canoni di locazione finanziaria (quota capitale + quota interessi)			
Rettifiche				(+) C 50.000	
= R.O.L.			D 40.000	x	
30% del R.O.L.			E 12.000	=	
Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires			G 12.000	=	

(Riportare a pagina successiva)

Esempio n. 2

Calcolo degli interessi passivi non deducibili

Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires (riporto da pagina precedente)		Totale	G	12.000	+
Interessi contabilizzati					
Interessi passivi e altri oneri finanziari del conto economico (voce C17) ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi su contratti di mutuo e conto corrente. • Commissioni bancarie su finanziamenti e garanzie di terzi. • Commissioni per fidejussioni o altre garanzie. • Interessi passivi dei titoli di debito emessi. <p>Occorre, comunque, considerare, quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, qualunque onere o componente negativo che presenta un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo (compresi gli interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata, anche in leasing).</p>				
	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi derivanti da operazioni di natura commerciale (impliciti o espliciti) • Noleggio cassette sicurezza. • Pagamento utenze. • Assicurazioni. • Interessi su depositi cauzionali relativi a rapporti commerciali. 	H	45.000	+	
Interessi passivi impliciti in canoni leasing	Derivanti da contratti di locazione finanziaria.				
	Criterio forfetario - D.M. 24.04.1998	I		+	
Interessi passivi prioritariamente indeducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi relativi agli immobili-patrimonio (diversi da quelli per l'acquisto), compresi gli interessi di funzionamento. • Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (anche in leasing), per la quota indeducibile (60% o 10%).⁽²⁾ • Interessi 1% per liquidazioni IVA trimestrali. • Interessi passivi da <i>transfer pricing</i> e da paradisi fiscali. • Interessi passivi su titoli obbligazionari "elusivi". • Interessi passivi su prestiti di soci delle cooperative. 	L	3.400	-	
Interessi passivi capitalizzati	<p>Interessi oggetto di capitalizzazione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. beni materiali e immateriali strumentali; .. immobili-merce (per la loro costruzione o ristrutturazione); .. rimanenze beni e servizi e per realizzazione commesse. 	M	10.000	-	
Interessi passivi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (immobiliari di gestione). • Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (anche in leasing) per la quota deducibile (40% o 90%).⁽²⁾ 	N	1.600	-	
Interessi <u>attivi</u> e proventi assimilati	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi attivi da contratti di mutuo e conto corrente (compresi quelli relativi a prestiti ai dipendenti). • Interessi attivi da crediti di natura commerciale (impliciti ed espliciti). • Interessi attivi virtuali verso pubbliche amministrazioni. 	O	1.600	-	
Riporto anni precedenti	Interessi passivi indeducibili.	P	8.000	+	
	Interessi passivi contabilizzati da confrontare con il limite interessi passivi deducibili ai fini Ires (G)	Totale	= Q	36.400	-
Se Q maggiore di G [segno negativo]: "R" rappresenta gli interessi passivi indeducibili			R	- 24.400	=
Se Q minore di G [segno positivo]: gli interessi passivi sono integralmente deducibili					
Note	<p>⁽¹⁾ Sono compresi nella disciplina dell'art. 96 Tuir: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria; il c.d. <i>notional cash pooling</i> (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo); i contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse; gli interessi passivi portati ad incremento del valore degli immobili patrimonio, in relazione a finanziamenti contratti per la relativa acquisizione (ossia per l'acquisto e la costruzione).</p> <p>⁽²⁾ Secondo quanto precisato nella Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E, gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164 del Tuir, sono deducibili applicando esclusivamente la disciplina di tale articolo (l'art. 164 prevale sulla disposizione di cui all'art. 96, in quanto trattasi di norma "speciale", con la conseguenza che gli interessi sui finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli restano esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 96 del Tuir, trattandosi di spese e componenti negativi afferenti l'impiego del veicolo).</p>				

Esempio n. 3

Prospetto interessi passivi non deducibili del modello Unico SC 2011, in presenza di interessi passivi indeducibili riportabili

Dati esempio	R.O.L. pari a €40.000	
Rigo RF118	• Colonna 1: interessi passivi iscritti in bilancio (+ interessi passivi leasing)	€ 30.000
Interessi passivi	• Colonna 2: interessi passivi indeducibili dei precedenti periodi d'imposta	€ 8.000
	• Colonna 3: interessi attivi annotati in bilancio	€ 1.600
	• Colonna 4: interessi passivi direttamente deducibili	€ 1.600
	• Colonna 5: eccedenza degli interessi passivi deducibili €30.000 + €8.000 - €1.600	€ 36.400
	Rigo RF119	• Colonna 1: R.O.L.
ROL	• Colonna 2: minore tra (30% x R.O.L.) e RF118 (col. 5)	€ 12.000
Rigo RF121	• Colonna 3: RF118 (Col. 5) - RF119 (Col. 2) = €36.400 - €12.000 =	€ 24.400
	Interessi indeducibili	
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118 Interessi passivi deducibili	1 30.000,00 2 8.000,00 3 1.600,00 4 1.600,00 5 36.400,00
	RF119 Risultato operativo lordo	1 40.000,00 2 12.000,00
		Consolidato IRES RHT
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile	1 ,00 2 ,00 3 ,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato trasferiti al consolidato (di cui 1 ,00 2 ,00) 3 24.400,00
	...omissis...	
Variazioni in aumento	RF16 Interessi passivi indeducibili	1 16.400,00 2 19.800,00
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Nel rigo RF 16, colonna 1, si indica l'importo di € 16.400 [€ 24.400 meno l'importo degli interessi non dedotti per il periodo di imposta precedente (2009), pari ad € 8.000]. • Nella colonna 2 si indica la quota di interessi complessivamente indeducibile pari a € 19.800, che comprende anche € 3.400 oggettivamente indeducibili (interessi su IVA trimestrale + 60% interessi autovetture, rispettivamente € 1.000 + € 4.000 x 60%). Parte della dottrina ritiene di inserire la quota indeducibile degli interessi passivi relativi ai mezzi di trasporto nel rigo RF19, dedicato alle spese indeducibili, ai sensi dell'art. 164 Tuir, anziché nel rigo RF16 relativo agli interessi passivi. 	

Esempio n. 4

Prospetto interessi passivi del modello Unico SC 2011, in caso di recupero degli interessi indeducibili dell'anno precedente

Dati esempio	Si ipotizzano gli stessi dati dell'esempio precedente salvo il R.O.L. che si assume pari a €140.000.	
Rigo RF118	• Colonna 1: interessi passivi bancari	€ 30.000
Interessi passivi	• Colonna 2: interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d'imposta	€ 8.000
	• Colonna 3: interessi attivi annotati in bilancio	€ 1.600
	• Colonna 4: interessi passivi direttamente deducibili	€ 1.600
	• Colonna 5: eccedenza degli interessi passivi deducibili €8.000 + €30.000 - €1.600	€ 36.400
	Rigo RF119	• Colonna 1: R.O.L.
ROL	• Colonna 2: minore tra (30% x R.O.L.) e RF118 (col. 5)	€ 36.400
	Qualora sia stata compilata la col. 5 del rigo RF118, si riporta il minore tra l'importo indicato nella predetta col. 5 ed il 30% dell'importo di cui a col. 1 del rigo RF119 che, per il presente periodo d'imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi.	
Rigo RF120	• Colonna 2: (30% x R.O.L.) - RF118 (col. 5) = €42.000 - €36.400	€ 5.600
	Eccedenza di ROL	
Rigo RF121	• Colonna 3: RF118 (Col. 5) - RF119 (Col. 2) = €36.400 - €36.400 =	€ 0
	Interessi indeducibili	
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118 Interessi passivi deducibili	1 30.000,00 2 8.000,00 3 1.600,00 4 1.600,00 5 36.400,00
	RF119 Risultato operativo lordo	1 140.000,00 2 36.400,00
		Consolidato IRES RHT
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile	1 ,00 2 5.600,00 3 ,00
		...omissis...
Nota	Nel rigo RF16 nella colonna 2 si indica la quota di interessi complessivamente indeducibile, pari a € 3.400 (interessi su IVA trimestrale + interessi autovetture, rispettivamente € 1.000 + € 4.000 x 60%).	
Variazioni in aumento	RF16 Interessi passivi indeducibili	1 ,00 2 3.400,00
	...omissis...	
Variazioni in diminuzione	RF54 Altre variazioni in diminuzione	1 3 8.000,00 3 4 ,00 5 6 ,00
		...omissis...
		31 32 ,00 33 34 ,00 35 36 ,00 37 8.000,00
Nota	La società recupera nel 2010 tutti gli interessi passivi non dedotti nel 2009.	